

**DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 2
N. 1799/AV2 DEL 02/12/2014**

Oggetto: Convenzione con l'Università degli Studi di Bologna - Sede di Rimini - per attività di tirocinio di formazione ed orientamento. Approvazione schema.

**IL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 2**

- -

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato.

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il presente atto.

VISTE la DGRM n. 34 del 20/01/2014 ad oggetto: "L.R. n. 13/2003 – Nomina dei Direttori di Area Vasta dell'Azienda Sanitaria Unica Regionale" e la determina del Direttore AV2 n. 165 del 06/02/2014 ad oggetto: "Insediamento del Dott. Giovanni Stroppa quale Direttore dell'Area Vasta 2".

VISTA l'attestazione del Responsabile del Procedimento della U.O. Bilancio e del Dirigente del Servizio Controllo di Gestione in riferimento al bilancio annuale di previsione.

- D E T E R M I N A -

1. Accogliere la richiesta inoltrata dall'Università degli Studi di Bologna - Sede di Rimini, intesa ad instaurare un rapporto di convenzione per consentire ai propri studenti iscritti al Master in "Funzioni di Coordinamento delle Professioni Sanitarie", individuati di volta in volta secondo le disponibilità del momento, di svolgere le attività di tirocinio previste dalla normativa vigente in materia.
2. Procedere alla formale stipula, ai sensi dell'art. 18 legge 24.6.1997 n. 196, di una Convenzione con l'Università degli Studi di Bologna - Sede di Rimini, secondo lo schema che, allegato al presente atto, ne costituisce parte integrante e sostanziale.
3. Dare atto che dal presente provvedimento non deriva alcun onere economico - finanziario a carico di questa Azienda Sanitaria Unica Regionale/Area Vasta 2.
4. Dare atto che la Convenzione in oggetto, ancorché stipulata dall'ASUR/Area Vasta 2, ha carattere di convenzione quadro, con valenza aziendale e che, pertanto, ha validità ai fini dell'attivazione di tirocini di medesima tipologia presso l'ASUR – Amministrazione centrale nonché presso tutte le altre Aree Vaste eventualmente interessate all'adesione.

5. Trasmettere il presente atto all'U.O. Gestione Risorse Umane della Sede operativa di Ancona per gli adempimenti conseguenti.
6. Notificare, per opportuna conoscenza e per quanto d'eventuale successivo interesse, il presente atto alle Direzioni delle Aree Vaste della Regione.
7. Dichiarare che il presente atto non è soggetto al controllo Regionale ed è efficace dal giorno della pubblicazione sul sistema attiweb-salute albo pretorio informatico, a norma dell'art. 28 L.R. 26/96, come sostituito dall'art. 1 della L.R. 36/2013.
8. Trasmettere il presente provvedimento al Collegio Sindacale, ai sensi dell'art. 17, della L.R. 26/96 e ss.mm.ii..

DIRETTORE AREA VASTA 2
(Dott. Giovanni Stroppa)

U.O. CONTROLLO DI GESTIONE - U.O. GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA

Le sottoscritte, visto quanto dichiarato nel presente atto dal Dirigente Responsabile dell'U.O.C. Segr. Direzione AV2 - Archivio – Protocollo – Convenzioni, attestano che dall'adozione del presente provvedimento non derivano oneri di spesa a carico del Budget assegnato all'Area Vasta 2.

Il Dirigente U.O. Controllo di Gestione
(Dott.ssa Letizia Paris)

Il Dirigente U.O. Gestione Economico Finanziaria
(Dott.ssa Antonella Casaccia)

La presente determina consta di n. 10 pagine di cui n. 4 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.

**- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -
U.O. SEGRETERIA DI DIREZIONE**

- Legge n. 196 del 24 giugno 1997 “Norme in materia di promozione dell'occupazione”;
- D.M. n. 142 del 25 marzo 1998 “Regolamento recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all'articolo 18 della L. n. 196 del 24 giugno 1997, sui tirocini formativi e di orientamento”;
- D.M. 3 novembre 1999 n. 509, ad oggetto “Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei” come modificato dal DM 22 ottobre 2004, n. 270;
- Nota Direzione Amministrativa prot. n. 17592 del 7/8/2009;
- Delega Direttore Generale protocollo n. 17602 del 7/8/2009;
- Nota Direzione Generale protocollo n. 23827 del 14.11.2011.

Motivazione:

Con nota e-mail del 10.11.2014, acquisita con prot. AV2 n. 142113 del 13.11.2014, l'Università degli Studi di Bologna - Sede di Rimini, chiede di stipulare una convenzione con l'ASUR/Area Vasta 2 per consentire ai propri studenti iscritti al Master in “Funzioni di Coordinamento per le Professioni Sanitarie, individuati di volta in volta secondo la disponibilità del momento, di svolgere le attività di tirocinio previste dalla normativa vigente in materia.

Le vigenti disposizioni normative in materia di tirocini di formazione e orientamento possono riassumersi:

- Art. 6 della legge 19.11.1990, n. 341, in materia di “formazione finalizzata e di servizi didattici integrativi”, in particolare in attuazione dell'art. 1, comma 15, della legge 14.01.1999, n. 4 “Differimento di termini e altre disposizioni relative al settore universitario e della ricerca scientifica”;
- Art. 6 del D.Lgs 30.12.92 n. 502 “rapporti tra SSN e Università”;
- L. 24.06.1997, n. 196, art. 18, rubricato “Tirocini formativi e di orientamento”;
- D.M. 25.03.1998, n. 142, “Regolamento recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all'art. 18 della L. 196/97”;
- D.M. 3.11.1999 n. 509, ad oggetto “Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei” come modificato dal DM 22.10.2004, n. 270;
- Circolare n. 92 del 15.07.1998 del Ministero del Lavoro Direzione Generale Impiego recante “Tirocini formativi e di orientamento. D.M. 142 del 25.03.1998”;
- Direttiva n. 2 dell'1.08.2005 del Dipartimento delle Funzioni Pubbliche – Ufficio per il personale delle Pubbliche Amministrazioni, ad oggetto “Tirocini di formazione e orientamento”;
- D.Lgs 9.04.2008, n. 81 ad oggetto “Testo unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”.

Ai sensi delle disposizioni citate, si riepilogano i principali obblighi in capo alle parti contraenti:

- L'Azienda, in qualità di soggetto ospitante:
 - > Accoglie gli studenti di scuola secondaria di secondo grado, universitari e di scuole di specializzazione universitaria/master;

- > Individua il numero massimo degli allievi da avviare al tirocinio di formazione e orientamento che non può superare, in relazione al numero di dipendenti a tempo indeterminato, i limiti previsti dall'art. 1, comma 3, del DM n. 142/98;
- > Individua un Responsabile aziendale per seguire e verificare l'attività di formazione ed orientamento, durante lo svolgimento del tirocinio.
- L'Università, in qualità di soggetto promotore:
 - > Assicura i tirocinanti, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del DM 25.03.1998, n. 142, contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL nonché presso idonea compagnia assicuratrice per la responsabilità civile verso terzi.
 - > Designa un tutore, in veste di responsabile didattico-organizzativo, per seguire e verificare l'attività di formazione ed orientamento, durante lo svolgimento del tirocinio.
 - > Trasmette ai soggetti individuati dalla normativa copia della convenzione e del progetto formativo e di orientamento.
 - > Predispose il progetto formativo contenente, tra l'altro, gli obiettivi e le modalità di svolgimento del tirocinio con l'indicazione dei tempi di presenza in azienda.

La realizzazione pratica del tirocinio è subordinata, quindi, alla stipula di apposita convenzione tra l'Azienda e l'Università così come previsto nel DM n. 142 del 25.03.1998 (art. 4, comma 2 "Tutorato e modalità esecutive" e allegato "schema di convenzione"), che disciplina dettagliatamente i tirocini definendo gli obblighi dei soggetti (promotore, ospitante e tirocinante), finalità, modalità di attivazione, garanzie assicurative, tutorato, modalità esecutive, convenzioni e durata.

Lo schema di convenzione, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale, corrisponde ai requisiti di legge di cui al DM 142/98 ed è conforme allo schema allegato al DM. La presente convenzione ha validità annuale con tacito rinnovo – salvo disdetta di una delle parti con un preavviso di almeno un mese prima della scadenza.

La stipula della convenzione non comporta, per l'Azienda, alcun onere aggiuntivo anche in considerazione che le dovute coperture assicurative per la responsabilità civile verso terzi e per i rischi di infortuni sono stipulate dall'Ente promotore per disposizione normativa.

L'ASUR – Area Vasta 2, considerata la rilevanza formativa dell'attività fatta oggetto del tirocinio, intende accettare la richiesta dell'Università suddetta e approvare lo schema di convenzione che, allegato al presente atto, ne costituisce parte integrante e sostanziale.

TUTTO CIO' PREMESSO

RICHIAMATO il percorso istruttorio sopra descritto e le relative circostanze in esso esplicitate che costituiscono presupposto della presente proposta di Determina;

RICHIAMATA la nota della Direzione Amministrativa di protocollo n. 17592 in data 07.08.2009, avente ad oggetto "Disposizioni concernenti la stipula di convenzioni per tirocini formativi e di orientamento ai sensi dell'art. 18 della Legge 196/1997 – Integrazione e modifica" che ha disposto, tra l'altro, l'attribuzione, ove

coerente con l'oggetto della convenzione, di valenza aziendale alle convenzioni da stipularsi, mediante inserimento nello schema della seguente clausola: "La presente convenzione, ancorché stipulata dalla Zona Territoriale n. 7 dell'Area Vasta 2, giusta delega conferita con nota protocollo n. 17607 ASUR/DG/P del 07/08/2009, ha carattere di convenzione quadro, con valenza aziendale; la stessa ha pertanto validità ai fini dell'attivazione di tirocini di medesima tipologia presso l'ASUR – Amministrazione centrale nonché presso tutte le altre Zone Territoriali, va da leggersi Area Vasta, eventualmente interessate all'adesione";

RICHIAMATO, altresì, l'atto di delega protocollo n. 17602 del 7.8.2009, con il quale il Direttore Generale ha conferito delega ai Direttori delle ex Zone Territoriali per il compimento di tutti gli atti concernenti l'iter procedimentale relativo alla stipulazione delle convenzioni per tirocini formativi e di orientamento, ivi compresa l'adozione della determina di approvazione dello schema di convenzione oltre la conseguente sottoscrizione del contratto;

VISTA, inoltre, la nota di protocollo n. 23827 del 14.11.2011, con la quale il Direttore Generale ha comunicato ai Direttori di Area vasta che sono confermate e, pertanto, pienamente operative in favore dei medesimi Direttori di Area Vasta le deleghe a suo tempo conferite mediante le note di protocollo n. 17592 e 17602 del 7.8.2009.

SI PROPONE

1. Accogliere la richiesta inoltrata dall'Università degli Studi di Bologna - Sede di Rimini, intesa ad instaurare un rapporto di convenzione per consentire ai propri studenti iscritti al Master in "Funzioni di Coordinamento delle Professioni Sanitarie", individuati di volta in volta secondo le disponibilità del momento, di svolgere le attività di tirocinio previste dalla normativa vigente in materia.
2. Procedere alla formale stipula, ai sensi dell'art. 18 legge 24.6.1997 n. 196, di una Convenzione con l'Università degli Studi di Bologna - Sede di Rimini, secondo lo schema che, allegato al presente atto, ne costituisce parte integrante e sostanziale.
3. Dare atto che dal presente provvedimento non deriva alcun onere economico - finanziario a carico di questa Azienda Sanitaria Unica Regionale/Area Vasta 2.
4. Dare atto che la Convenzione in oggetto, ancorché stipulata dall'ASUR/Area Vasta 2, ha carattere di convenzione quadro, con valenza aziendale e che, pertanto, ha validità ai fini dell'attivazione di tirocini di medesima tipologia presso l'ASUR – Amministrazione centrale nonché presso tutte le altre Aree Vaste eventualmente interessate all'adesione.
5. Trasmettere il presente atto all'U.O. Gestione Risorse Umane della Sede operativa di Ancona per gli adempimenti conseguenti.
6. Notificare, per opportuna conoscenza e per quanto d'eventuale successivo interesse, il presente atto alle Direzioni delle Aree Vaste della Regione.
7. Dichiarare che il presente atto non è soggetto al controllo Regionale ed è efficace dal giorno della pubblicazione sul sistema attiweb-salute albo pretorio informatico, a norma dell'art. 28 L.R. 26/96, come sostituito dall'art. 1 della L.R. 36/2013.

8. Trasmettere il presente provvedimento al Collegio Sindacale, ai sensi dell'art. 17, della L.R. 26/96 e ss.mm.ii..

L'addetto alla fase istruttoria
Sig.a Anna Sansò

Il Responsabile del Procedimento
(Dr.a Maria Silvia Pesciarelli)

Il Dirigente dell'Unità Operativa F.F
(Rag. Angelo Tini)

- ALLEGATI -

Schema di convenzione quale parte integrante e sostanziale del presente atto.

**CONVENZIONE CON L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BOLOGNA - SEDE DI RIMINI -
PER TIROCINIO CURRICULARE**

TRA

Il Direttore del Master in “Funzioni di coordinamento per le professioni sanitarie”, dell’Università di Bologna - C.F. 80007010376 -, nella persona del Prof. Mirella Falconi, nata a Bagnacavallo (RA) il 30.11.1955 e residente a Bologna in via Murri, 65/4, domiciliato per la carica in Rimini, Via Angherà n. 22, la quale interviene al presente atto in forza di deliberazione adottata dal Consiglio Scientifico del Master in data 11.04.2013;

E

L’ASUR Marche Area Vasta 2 con sede legale in Ancona, via Caduti del lavoro, 40 - C.F. e P.I. 02175860424 e Sede Amministrativa in Via Turati n. 51 - 60044 Fabriano –, rappresentata dal Dott. Giovanni Stroppa, nato a Fabriano l’1.05.1960, in qualità di Direttore dell’Area Vasta 2, domiciliato per la sua carica come sopra.

PREMESSO CHE

- ai sensi dell’art. 6 della legge 19.11.1990, n. 341, in materia di formazione finalizzata e di servizi didattici integrativi, in particolare in attuazione dell’art. 1, comma 15, della legge 14.01.1999, n. 4, le Università possono attivare, disciplinandoli nei regolamenti didattici di Ateneo, corsi di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente e ricorrente, successivi al conseguimento della laurea o della laurea specialistica, alla conclusione dei quali sono rilasciati i master di primo e di secondo livello;
- per conseguire il master universitario lo studente deve aver acquisito almeno sessanta crediti oltre a quelli acquisiti per conseguire la laurea o la laurea specialistica;
- il credito formativo universitario rappresenta la misura del volume di lavoro di apprendimento, compreso lo studio individuale, richiesto ad uno studente in possesso di adeguata preparazione iniziale per l’acquisizione di conoscenze ed abilità nelle attività formative previste dagli ordinamenti didattici dei corsi di studio;
- per attività formativa è da intendersi ogni attività organizzata o prevista dalle Università al fine di assicurare la formazione culturale e professionale degli studenti, con riferimento, tra l’altro, ai corsi di insegnamento, ai seminari, alle esercitazioni pratiche o di laboratorio, alle attività didattiche a piccoli gruppi, al tutorato, all’orientamento, ai tirocini, ai progetti, alle tesi, alle attività di studio individuale e di autoapprendimento;
- con Delibera del CdA dell’Università del 29.03.2010 è stata approvata l’attivazione del Master in “Funzioni di Coordinamento per le Professioni Sanitarie” proposto dal Dipartimento di Scienze Biomediche e Neuromotorie – DIBINEM.

- nell'ambito degli "obiettivi e attività formative qualificanti delle classi" di cui all'art. 10 del D.M. 509/99 e successive modificazioni, possono essere previste attività formative volte ad acquisire ulteriori conoscenze linguistiche, nonché abilità informatiche e telematiche, relazionali, o comunque utili per l'inserimento nel mondo del lavoro, nonché attività formative volte ad agevolare le scelte professionali, mediante la conoscenza diretta del settore lavorativo cui il titolo di studio può dare accesso, tra cui, in particolare, i tirocini formativi e di orientamento di cui al decreto del Ministero del Lavoro 25.03.1998, n. 142.
- la stipula e la gestione delle singole convenzioni è demandata ai Direttori dei Master;
- il tirocinio curriculare si configura come completamento del percorso formativo e i suoi obiettivi sono quindi esclusivamente didattici e di acquisizione di conoscenze nel mondo del lavoro.

**TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO,
CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:**

Articolo 1

Le premesse fanno parte integrante della presente convenzione.

Articolo 2

La presente Convenzione, ancorché stipulata dall'ASUR/Area Vasta 2, giusta delega conferita con nota protocollo n. 17602 del 7.08.2009, ha carattere di convenzione quadro, con valenza aziendale; la stessa ha pertanto validità ai fini dell'attivazione di tirocini di medesima tipologia presso l'ASUR – Amministrazione centrale nonché le Aree Vaste eventualmente interessate all'adesione.

Articolo 3

Il soggetto ospitante si impegna ad accogliere presso le sue strutture i soggetti del Master in tirocinio curriculare, per lo svolgimento delle attività formative di cui all'art. 10 lettera f) del D.M. 509 del 3.11.1999, e successive modifiche ed integrazioni.

Il soggetto ospitante si impegna inoltre a redigere, a fine tirocinio, una relazione finale sullo svolgimento dello stage e ad esprimere una valutazione di merito sulle attività svolte dal partecipante, se richiesta dal Consiglio Scientifico del Master per l'acquisizione dei crediti formativi.

Articolo 4

L'individuazione dei nominativi da inviare presso il soggetto ospitante viene effettuata dal Consiglio Scientifico del Master, adottando criteri fondati essenzialmente sul merito scolastico e sulla congruità dei curricula con i progetti di cui al comma successivo.

L'indicazione della tipologia delle attività formative da svolgere presso il soggetto ospitante è attribuita al Consiglio Scientifico del Master.

Articolo 5

Il tirocinio curriculare, ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera d), della legge n. 196 del 24.06.1997 non costituisce rapporto di lavoro.

Durante lo svolgimento del tirocinio l'attività è seguita e verificata da un tutore designato dal Direttore del Master in veste di responsabile didattico-organizzativo, e da un responsabile indicato dal soggetto ospitante.

Per ciascun tirocinante inserito nell'ente ospitante in base alla presente convenzione viene predisposto un progetto contenente almeno:

- a. il nominativo del tirocinante;
- b. i nominativi del tutore e del responsabile dell'ente;
- c. obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza presso il soggetto ospitante;
- d. le strutture del soggetto ospitante presso cui si svolge il tirocinio.

Articolo 6

Il soggetto ospitante può erogare ai tirocinanti rimborsi spese o borse di formazione, il cui onere resta a suo totale carico.

Articolo 7

Per ciascun tirocinante inserito nell'ente ospitante in base alla presente convenzione l'Università garantisce la copertura assicurativa per il rischio infortunio, sia presso l'INAIL con gestione per conto dello Stato sia con Polizza Infortunio studenti: AIG nr. IAH0008528 con scadenza al 28.02.2017, nonché, per il rischio di responsabilità civile per danni a terzi Polizza RCT-O (Responsabilità civile per danni a terzi): UNIPOLSAI nr. 0026.5106193.62, con scadenza il 28.02.2017.

Articolo 8

La presente convenzione, redatta in triplice copia, ha durata annuale a decorrere dalla data della sottoscrizione ed è rinnovabile tacitamente, fatta salva la disdetta che ambedue le parti possono effettuare, con un preavviso di un mese da comunicare tramite raccomandata, fatto salvo il completamento di eventuali tirocini in atto.

Articolo 9

La presente Convenzione è soggetta a registrazione in caso d'uso, ai sensi dell' art. 4 tariffa parte II del D.P.R. 131/26.04.1986 con oneri a carico della parte richiedente.

Articolo 10

Le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere dall'interpretazione ed attuazione della presente convenzione.

Nel caso in cui non sia possibile raggiungere l'accordo, il Foro competente sarà quello di Bologna.

Rimini, lì _____

Fabriano, lì _____

Università degli Studi di Bologna - Sede di Rimini
Il Direttore del Master
(Prof. Mirella Falconi)

IL DIRETTORE AREA VASTA 2
(Dott. Giovanni Stroppa)